

\*\*\*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
DI BEVANDE CALDE, FREDE ED ALIMENTI SOLIDI  
PRESSO LE STRUTTURE OPERATIVE DELL'A.ULSS

\*\*\*

## ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti vari preconfezionati da somministrare all'interno delle Strutture operative dell'ULSS n° 5 "OvestVicentino", che prevede l'installazione di complessivi n° 34 (trentaquattro) distributori.

## ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero dalla data di aggiudicazione se successiva.

Alla naturale scadenza il contratto può essere rinnovato, per un periodo di 3 (tre) anni, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche nessuna esclusa previste dal capitolato.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla previa conferma e concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti, da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa almeno tre mesi prima della naturale scadenza.

L'ULSS si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare una sola volta il termine del contratto per un periodo non superiore a quattro mesi, da comunicarsi alla ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della naturale scadenza o della scadenza conseguente al rinnovo del contratto medesimo.

La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato.

## ART. 3 – QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE

La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine devono essere quelle di seguito riassunte e specificatamente indicate nell'Allegato A del presente Capitolato con i relativi indirizzi in cui andranno ubicate:

n° 17 - diciassette - macchine grandi per l'erogazione di elevate quantità di prodotti per prima colazione (caffè, latte, tè, cappuccino, cioccolato e orzo) idonee per un'ampia autonomia di lavoro; **N.B. in virtù di quanto evidenziato all'art. 6 tali distributori automatici dovranno essere caratterizzati in maniera adeguata, mettendo in evidenza la presenza di caffè proveniente dal commercio equo e solidale;**

n° 2 - due - macchine medie, di minor autonomia e dimensioni rispetto alle precedenti, per l'erogazione di prodotti per prima colazione (caffè, latte, tè, cappuccino, cioccolato e orzo); **N.B. in virtù di quanto evidenziato all'art. 6 tali distributori automatici dovranno essere caratterizzati in maniera adeguata, mettendo in evidenza la presenza di caffè proveniente dal commercio equo e solidale;**

n° 8 - otto - macchine grandi per l'erogazione di elevate quantità di prodotti di vario genere (alimenti preconfezionati, succhi di frutta, bibite, acqua), idonee per un'ampia autonomia di lavoro;

n° 7 - sette - macchine per l'erogazione di bibite in lattina e bottiglie d'acqua da mezzo litro;

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete. Oltre che a monete le macchine devono essere in grado di erogare prodotti con sistemi alternativi (tessere, microchip, ecc.)

Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia.

#### **ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

L'importo annuo, al netto dell'Iva, posto a base di gara, per l'occupazione degli spazi destinati all'installazione delle macchine distributrici di cui all'Allegato A e per far fronte ai consumi di acqua ed energia elettrica sostenuti dall'ULSS, è fissato in complessivi €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

Le offerte presentate dalle Imprese concorrenti nei termini e nei modi indicati nel bando di gara e rispondenti a quanto indicato nel presente capitolato speciale, saranno esaminate da una Commissione Tecnica appositamente nominata.

L'ULSS aggiudica il servizio, in esito ad asta pubblica, alla Ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti espressi in centesimi:

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| a) offerta economica            | max p. 60 |
| b) qualità del servizio offerto | max p. 40 |

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

##### **a) Prezzo**

Verrà assegnato il punteggio max di 60 punti all'offerta della ditta che presenterà il canone annuo complessivo più alto. Quindi per le altre offerte il prezzo sarà determinato in misura proporzionale, nel modo seguente:

$$\text{prezzo offerto dalla ditta} : \text{prezzo più alto} = x : 60$$

$$(x = \text{prezzo offerto dalla ditta} \times 60 / \text{prezzo più alto})$$

##### **b) Qualità del servizio**

Nell'ambito del punteggio attribuito all'offerta relativamente all'aspetto "qualità del servizio", la commissione preposta esprimerà a suo insindacabile giudizio una valutazione di merito sulla scorta della documentazione pervenuta, attribuendo i punteggi di seguito indicati.

Verranno presi in considerazione i seguenti parametri, per i quali sarà data particolare importanza, ove possibile, alle caratteristiche a sostegno dell'ambiente:

**b 1)** modalità operative nell'espletamento del servizio e condizioni migliorative rispetto a quelle descritte nel presente capitolato (ad esempio indicazioni relative a disponibilità di resti in moneta, posizionamento di macchine scambiatrici di monete, organizzazione in termini di persone e mezzi destinati al servizio in oggetto, ulteriore riduzione dei tempi di intervento in caso di guasti , esaurimento scorte, ecc...);

max 15 punti

**b 2)** caratteristiche merceologiche di tutti i prodotti offerti (particolare considerazione sarà rivolta alla proposta di prodotti:

a) di provenienza equo solidale (fermo restando quanto previsto al successivo art. 6, circa l'uso obbligatorio di caffè di provenienza dal commercio equo-solidale);

b) biologici;

c) esenti o.g.m.

s'intende che le suddette attestazioni dovranno essere debitamente documentate da parte della ditta aggiudicataria).

max 12 punti

**b 3)** Tipologia (dove possibile indicare la classe energetica), anno di fabbricazione ed anno di introduzione sul mercato dei distributori da utilizzare;

max 10 punti

**b 4)** Referenze specifiche

max 3 punti

**Non saranno ammesse alla prosecuzione della gara le offerte delle Ditte che avranno ottenuto in sede di valutazione qualitativa globale del Progetto Tecnico un punteggio inferiore a 21/40 (ventuno quarantesimi).**

La Commissione avrà la facoltà di richiedere a tutte o ad alcune delle ditte concorrenti la presentazione di ulteriori elementi utili per la precisazione di quanto indicato relativamente a ciascuno dei suddetti parametri di qualità del servizio.

L'appalto verrà quindi aggiudicato alla Ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio ottenuto dalla somma di tutti i punti parziali sopra citati.

In caso di parità di punteggi verrà data prevalenza all' offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio per l' elemento prezzo. In caso di ulteriore parità si procederà all' estrazione a sorte.

Non sono considerate valide le offerte condizionate, redatte in modo imperfetto, parziali, incomplete, di importo inferiore alla base di gara.

Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'ULSS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'aggiudicazione del servizio oppure di effettuare una seconda gara.

#### **ART. 5 - VARIAZIONI**

L'ULSS si riserva la facoltà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio ed in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire il numero delle macchine e la ditta aggiudicataria è impegnata ad adeguarsi, con conseguenti adeguamenti in aumento o in diminuzione dei compensi concordati.

Potranno essere richieste e quindi installate anche altre tipologie previo consenso e definizione dell'importo da parte dell'ULSS.

Sia per quanto riguarda i prezzi di vendita dei prodotti che il canone annuo corrisposto definiti dalla ditta in sede di gara, saranno assoggettabili alla revisione periodica, per gli anni successivi al primo, con le modalità ed in conformità ai criteri di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 6 della Legge 24/12/93 n° 537 come sostituito dall'art. 44 - commi 4 e 6 - della Legge 23/12/94 n° 724 e ss.mm.. In mancanza, tuttavia, della pubblicazione dei dati di cui allo stesso art. 6 - comma 6, si farà riferimento, come base di calcolo, alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nella misura del 75%.

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità della ditta appaltatrice, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Sarà cura della ditta provvedere:

- al rifornimento di materie prime, dei prodotti preconfezionati e delle eventuali monete nei distributori e nelle macchine cambiamonete;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature installate;
- alla pulizia, sia interna che esterna, delle macchine tale da garantire un' ottimale condizione igienica delle stesse; si precisa che la pulizia deve essere estesa anche agli spazi adiacenti ai distributori stessi;
- a fornire per ogni macchina adeguato cestino portarifiuti il quale andrà tenuto in ottimali condizioni igieniche.

Su ogni macchina dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo della stessa e la modalità per contattare via telefono e/o via fax la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti. La ditta dovrà inoltre effettuare, secondo il calendario comunicato dall'ULSS, almeno tre accessi settimanali presso ciascun distributore installato per verificarne la piena efficienza.

In caso di guasti la ditta deve provvedere alla riparazione, a proprie spese, entro 4 (quattro) ore dalla segnalazione, anche telefonica, da parte del personale della struttura ove è posizionato il distributore.

La ditta potrà nel corso del rapporto contrattuale sostituire le macchine con altre che abbiano pari o superiori caratteristiche, di detta sostituzione deve essere data sempre in anticipo comunicazione scritta al Servizio Affari Generali che, valutata l'opportunità, autorizza o meno la sostituzione.

## **ART. 6 - PRODOTTI DI CONSUMO**

I prodotti erogati che dovranno essere tutti di prima qualità e conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari, consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da colazione quali caffè, tè, latte, cappuccino, orzo e cioccolato, merendine dolci o salate preconfezionate a lunga conservazione.

### **Prezzi di vendita e Caratteristiche dei prodotti**

<b>Tipologia prodotti</b>	<b>€ con chiave</b>	<b>€ con moneta</b>
Bevande Calde	0,35	0,40
Bevande Calde arricchite ed orzo	0,40	0,45
Caffè proveniente dal commercio equo	0,40	0,45
Acqua in P.E.T. da 500 cc naturale o frizzante	0,35	0,40
Bevande in lattina da 330 cc	0,55	0,60

Bevande in lattina da 250 cc	0,50	0,55
Bevande in tetrapack da 200 cc	0,40	0,45
Merendine dolci e salate	0,35	0,40
Snack vari	0,60	0,65
Snack equo-solidali/biologici/no o.g.m. <i>eventualmente proposti dalla ditta in sede di offerta (v. art. 4 - lett. b2)</i>	0,95	1,00

**N.B. si precisa che tutte le macchine di distribuzione automatica di bevande calde dovranno obbligatoriamente erogare caffè prodotto con miscele provenienti dal commercio equo e solidale, così come tutte le altre bevande contenenti caffè.**

Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con l'indicazione della marca e la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione.

Si precisa che i prodotti erogati dalle macchine dovranno corrispondere a quanto precisato in sede di gara (vedi art. 4 - lettera b2) e mantenuti per tutta la durata contrattuale. Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Affari Generali, il quale si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

#### **ART. 7 - PERSONALE IMPIEGATO - ADEMPIMENTI**

Per lo svolgimento del servizio la ditta dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche.

Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La ditta appaltatrice è tenuta all'applicazione integrale nei confronti dei lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi provinciali integrativi, in tutte le loro parti normative ed economiche.

#### **ART. 8 - TERMINI PER LA CONSEGNA E L'INSTALLAZIONE (PROCEDURA A CARICO DELLA DITTA)**

Tutti gli articoli oggetto della presente gara, devono essere consegnati ed installati, a cura della ditta aggiudicataria, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione scritta.

La collocazione degli apparecchi sarà effettuata in spazi che saranno indicati insindacabilmente dall'Amministrazione. L'ULSS si riserva la facoltà di comunicare alla ditta l'esigenza di spostare le macchine in luoghi ritenuti più idonei, la ditta è impegnata ad adeguarsi e a sostenere tutte le spese.

Al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro il termine di 20 (venti) giorni dalla scadenza.

#### **ART. 9 - CONTROLLI**

L'ULSS si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare la

l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare le relazioni delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dall'ULSS.

#### **ART. 10 - ONERI E PENALITA' A CARICO DELLA DITTA**

Sono a carico della ditta tutte le spese di trasporto, consegna ed installazione delle macchine, secondo quanto previsto dall'art. 8.

Le spese per la fornitura di acqua e consumo di energia elettrica, da rimborsare forfettariamente all'ULSS, s'intendono comprese nel canone di aggiudicazione precisato in sede di gara.

Sono a carico della ditta tutte le spese contrattuali.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare entro la data di inizio del servizio il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.L. 155/97.

Qualora le caratteristiche di distribuzione lo consentano, la ditta dovrà consegnare gratuitamente agli utenti, a fronte di un deposito cauzionale non superiore a € 3, una "chiave elettronica" per l'utilizzo dei distributori.

La ditta deve provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa, per la durata del rapporto contrattuale, contro i danni che possono derivare a persone e cose causati dall'installazione, dal funzionamento delle macchine o dai prodotti erogati, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per infortunio; copia della polizza deve essere consegnate al Servizio –Affari Generali.

La ditta aggiudicataria deve altresì rilasciare al Servizio Affari Generali, alla fine di ogni semestre, un riepilogo mensile dei quantitativi venduti per ogni tipologia di prodotto.

Il rilascio di quest'ultimo riepilogo rientra fra le condizioni necessarie per conseguire, da parte della ditta aggiudicataria, lo svincolo della cauzione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all' articolo 8 viene applicata una penalità di € 30,00. In occasione di qualsiasi disservizio o inadempienza quale, a titolo meramente esemplificativo, il ritardo rispetto ai tempi di intervento previsti all'art. 5 in caso di guasti, segnalata e contestata alla ditta, l'ULSS si riserva di applicare una penale di importo fino a € 100,00. Per il pagamento delle penali l'ULSS potrà rivalersi sulla cauzione prestata, che dovrà essere conseguentemente reintegrata.

#### **ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'ULSS si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C. C., a tutto rischio della Ditta aggiudicataria, qualora dovessero verificarsi:

- a. gravi negligenze ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio;
- b. superi di oltre 15 (quindici) giorni i termini per l'adempimento degli obblighi posti dall' art. 8;
- c. non intenda sottostare alle penalità poste dall'art. 10, verificandosi un ritardo nell'adempimento dei propri obblighi entro i limiti di tempo di cui alla precedente lettera b);
- d. dopo la terza risultanza negativa in occasione di controlli di cui all'art. 9;
- e. dopo due contestazioni scritte (formale diffida), da effettuarsi a mezzo

- raccomandata a.r., relative all'esecuzione del servizio;
- f. cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
  - g. subappalto senza autorizzazione scritta dell'ULSS;
  - h. installazione non preventivamente autorizzata di macchine distributrici e/o rimozione non preventivamente autorizzata delle stesse, variazione della tipologia dei distributori o delle consumazioni offerte.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'ULSS all'incameramento della cauzione definitiva ed al risarcimento degli ulteriori eventuali danni.

#### **ART. 12 - ESONERO DI RESPONSABILITA' PER L'ULSS**

La ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'ULSS;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'ULSS non è responsabile per eventuali danni che gli utenti possono causare, come è altresì esonerata da ogni responsabilità per furto, incendio, atti vandalici e qualsiasi altro danno recato da terzi ai distributori.

#### **ART. 13 - CAUZIONE**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal servizio, la ditta dovrà costituire apposita cauzione per un importo pari al 10% del canone annuo di aggiudicazione.

La cauzione può essere costituita mediante uno dei modi previsti dalla Legge n° 348 del 10/6/1982.

Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fidejussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 30 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, quindi, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Il deposito cauzionale definitivo rimane vincolato per tutta la durata del contratto e viene restituito dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto tutti i suoi obblighi e l'ULSS nulla ha più a pretendere.

#### **ART. 14 - DIVIETI**

E' vietata la cessione ed il subappalto, in tutto o in parte, del servizio in oggetto.

#### **ART. 15 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE**

L'importo del canone annuo è assoggettabile ad I.V.A. a carico della ditta aggiudicataria.

L'ammontare complessivo del canone deve essere pagato in via anticipata, all'inizio di ogni anno, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura da parte dell'ULSS.

## **ART. 16 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI**

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato.

## **ART. 17 - DECORRENZA VINCOLI**

L'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata alla presa d'atto dei risultati della gara con deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS.

## **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'ULSS e la ditta aggiudicataria in merito all'interpretazione a/o esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

## **ART. 19 - RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le Condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi, di cui all'Allegato n° 8 dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 544 in data 9.12.04, le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, contenenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo, e delle successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni normative della Regione del Veneto in materia di contabilità, contratti e appalti delle UU.LL.SS.SS..